Sentenza della Corte del 15 dicembre 1965 [1]

Massime

1. *Consorzi — Perequazione — Oneri — Esenzione — Principi*
(*Trattato C.E.C.A., articolo 53*)

2. *Consorzi — Perequazione del rottame — Oneri — Risorse proprie — Nozione*
(*Trattato C.E.C.A., articolo 53*).

1. Vedi la massima n. 1 della sentenza 3-65.

2. Vedi la massima n. 2 della sentenza 3-65.

Nella causa 4-65 promossa dalla

SOCIÉTÉ ANONYME MÉTALLURGIQUE HAINAUT-SAMBRE

con sede in Couillet (Belgio),

in persona del direttore generale, sig. Raymond Derclaye, e del vice direttore generale, sig. Raoul Eloy,

assistita dall'avvocato G. Liénard, del Foro di Charleroi, e dall'avvocato G. Van Hecke, professore all'università di Lovanio,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA C.E.C.A.,

rappresentata dal suo consulente giuridico, avvocato G. Marchesini, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Cyr Cambier, del Foro di Bruxelles,

1 — Lingua processuale : il francese.

e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

— l'annullamento della decisione individuale dell'Alta Autorità del 13 novembre 1964 che determinava l'obbligo della ricorrente di pagare i contributi di perequazione su 79 990 t di rottame;

— in subordine, il risarcimento del danno subito a causa di faute de service della convenuta,

LA CORTE

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,
L. Delvaux e W. Strauß, presidenti di sezione,
A. M. Donner, A. Trabucchi (relatore),
R. Lecourt e R. Monaco, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

La ricorrente, che è un'impresa siderurgica, dal 1947 fornisce alla Società Phenix-Works bidoni destinati alla rilaminazione per la trasformazione in lamiere sottili.

Onde assicurarsi la restituzione degli scarti conseguenti al procedimento di trasformazione, la ricorrente in un primo tempo aveva fatto ricorso alla stipulazione di contratti di lavoro per conto terzi ed in seguito (per tutto il periodo contemplato nella decisione impugnata) ha opposto ad ogni contratto di vendita di bidoni alla Phenix-Works una clausola con cui si riservava la proprietà degli scarti della fabbricazione. La clausola era del seguente tenore : « Fin dal momento della consegna ci riserviamo la proprietà degli scarti della fabbricazione ».

« Per ragioni di praticità, la quantità di scarti che dovrete renderci alle condizioni e nei termini di cui alla lettera *b*), sono determinate in ... Kg per t

di bidoni consegnati. Detta quantità di ... Kg corrisponde alla media degli scarti che si ottengono trasformando i nostri bidoni.
Ai fini della determinazione del prezzo di ... franchi indicato qui appresso, il valore degli scarti per i 4 mesi successivi alla fornitura dei bidoni è fissato in ... franchi la t, vale a dire il prezzo medio degli scarti ottenuti dalla lavorazione dei bidoni. »

(Le cifre omesse nella citazione hanno subito variazioni nel tempo.)

Con decisione 13 novembre 1964, l'Alta Autorità assoggettava all'onere perequativo per il rottame importato, il rottame proveniente dalla Phenix-Works e consumato dalla ricorrente.

Tale decisione, notificata con lettera 18 dicembre 1964, è stata impugnata dalla ricorrente con ricorso depositato il 19 gennaio 1965.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

— annullare la decisione impugnata,
— in subordine, assegnare alla ricorrente, ad integrale risarcimento del danno subito, una somma pari ai contributi di perequazione relativi alle 79 990 t in contestazione, stabiliti dall'Alta Autorità, nel suo computo provvisorio, in 40 082 551 franchi belgi,
— condannare l'Alta Autorità alle spese del giudizio.

La *convenuta* conclude che piaccia alla Corte :

— dichiarare irricevibile e comunque respingere la domanda di annullamento,
— dichiarare irricevibile e comunque respingere la domanda di risarcimento del danno,
— respingere quindi il ricorso ponendo le spese a carico della ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono riassumersi come segue :

Sulla ricevibilità

La convenuta, pur domandando alla Corte di dichiarare irricevibile sia l'azione di annullamento che quella di risarcimento, non deduce alcun argomento in proposito.

Nel merito

A — Azione di annullamento

1) Sul mezzo fondato sulla riserva di proprietà del rottame

La ricorrente assume che la decisione impugnata è viziata da errori di diritto, poiché ha assimilato il recupero degli scarti

ad un acquisto, ricusando la clausola sulla riserva di proprietà. Il diritto belga, applicabile alla fattispecie, ammette invece l'efficacia di tale riserva; di conseguenza ne scaturirebbe l'esonero dai contributi perequativi. La validità della clausola litigiosa sarebbe consacrata dall'articolo 546 c. che contempla l'accessione ed inoltre dalla possibilità di disapplicare convenzionalmente le norme sull'accessione; nella fattispecie, detta validità sarebbe per di più confermata dall'atteggiamento assunto dall'amministrazione fiscale belga, la quale ha escluso che la restituzione del rottame litigioso avesse il carattere di compravendita o di negozio tra vivi a titolo oneroso.

La clausola controversa non sarebbe nemmeno incompatibile con i principi cui si è ispirata la Corte nella sentenza 19-61, la quale dichiara invalida una riserva di proprietà relativa ad una parte costitutiva ed indeterminata di un bene. Infatti, il quantitativo di scarti cui si riferisce la riserva di proprietà è esattamente determinato in ogni contratto; « gli scarti — d'altronde — non sono una parte costitutiva del bidone, non ne rappresentano un elemento economicamente inseparabile, giacché il bidone è espressamente destinato alla laminazione con conseguente produzione di scarti che, non essendo mai stati venduti, non possono essere ricuperati ».

La *convenuta* replica :

a) Il riferimento all'istituto dell'accessione sarebbe fuori luogo. L'accessione riguarda infatti i frutti naturali o civili di un bene. Gli scarti cui si riferisce la riserva controversa non sono invece né prodotto naturale né prodotto artificiale dei bidoni, ma piuttosto il risultato della trasformazione dei bidoni stessi. Il riferimento alla teoria dell'accessione sarebbe un espediente della ricorrente per mettere in forse il carattere esclusivo del diritto di proprietà, che esclude la possibilità che vari soggetti abbiano il diritto di godere e disporre contemporaneamente di un determinato bene. Nel caso specifico, gli scarti risulterebbero dall'esercizio di uno « jus abutendi » spettante al solo proprietario dei bidoni, cioè la Phenix-Works.

Il riferimento alla teoria dell'accessione metterebbe anche in dubbio il carattere reale del diritto di proprietà. Detto carattere implica che il diritto si eserciti su un bene determinato sostanzialmente separabile da ogni altro e quindi suscettibile di appropriazione distinta ed esclusiva. Così non è però nel caso di una frazione di bene, di una percentuale determinata a forfait che si applica a ciò che si ritiene derivi da una trasformazione del bene alienato.

b) Il riferimento al regime fiscale nazionale sarebbe fuori luogo in quanto il fisco, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, impronta la sua azione a giudizi d'opportunità piuttosto che a principi giuridici ben determinati.

Il riferimento contraddirebbe inoltre la stessa tesi della ricorrente; poiché se il fisco avesse riconosciuto l'efficacia giuridica della riserva di proprietà, non avrebbe potuto limitare ad una somma forfettaria l'esonero fiscale che accorda, come avviene per alcuni prodotti.

c) Non è possibile separare la fattispecie dagli altri casi analoghi in cui la Corte ha escluso la possibilità di una riserva di proprietà. La quantità di scarti contemplati nella clausola litigiosa non è nemmeno definita come quantità finale risultante dalla trasformazione; si è fatta invece una stima preventiva della quantità di rottame che si presume ottenibile dal procedimento di trasformazione dei bidoni venduti : la riserva implica dunque l'obbligo della Phenix-Works di consegnare un quantitativo di rottame determinato a forfait indipendentemente dal fatto che il rottame sia effettivamente quello ottenuto dalla trasformazione dei bidoni venduti. La ricorrente, affermando che gli scarti di cui trattasi non sarebbero parte costitutiva dei bidoni, poiché tali scarti non sono mai stati venduti, enuncerebbe una semplice petizione di principio, poiché il nocciolo della questione verte sulla validità della clausola di riserva, visto che il suo oggetto non è dissociabile dai bidoni forniti.

La *ricorrente* suffraga la tesi che il diritto belga ammette la clausola riguardante la proprietà degli scarti litigiosi producendo tre pareri di eminenti civilisti belgi da lei consultati : i professori Jean Dabin, dell'università di Lovanio, Claude Renard, dell'università di Liegi e Jean Limpens, dell'università di Bruxelles e di Gand.

a) Per il Dabin il rottame litigioso rappresenta il prodotto derivante dalla trasformazione dei bidoni in lamiera grezza. Il lavoro di trasformazione e l'esercizio dello jus abutendi pongono in essere — giuridicamente parlando — il prodotto; come ad esempio l'abbattimento di alberi in albereta, l'estrazione di pietre da una cava, l'operazione di trasformazione di un fondo ecc.. La ricorrente ha venduto alla Phenix-Works un bene semplice e non un bene composto. Gli scarti non sarebbero quindi un elemento indeterminato e indissociabile dei bidoni, ma piuttosto una nuova cosa separata. Questo rottame viene in essere solo al momento della separazione e non può esser considerato come parte integrande dei bidoni.

In quanto cosa futura, gli scarti appartengono normalmente al proprietario della cosa, in virtù del diritto di accessione per produzione, che va tenuto distinto dal diritto di accessione per incorporazione. L'istituto dell'accessione non è di diritto pubblico ed è quindi lecito che l'acquirente rinunci in anticipo ai prodotti che si separeranno dal bene che egli acquista. La rinuncia convenzionale della Phenix-Works al suo diritto di accessione sulle cadute future costituentesi per produzione è valida; essa non

poteva quindi vendere ciò a cui aveva rinunciato. In altri termini gli scarti, fin da quando vengono in essere, sono proprietà della ricorrente in virtù della clausola litigiosa.

b) Il Renard ritiene che la convenzione litigiosa verte su un oggetto determinabile solo con la laminazione e con il taglio, a norma dell'articolo 1585 del Codice civile belga : è la parte di bidone che sarà trasformata in lamiera finita. Da questo punto di vista, la ricorrente sarebbe rimasta proprietaria dei bidoni consegnati e mai la proprietà sulle parti dei bidoni si sarebbe sdoppiata già prima della dissociazione della parte di bidoni trasformata in lamiera. Quanto agli scarti, essi non facevano parte dell'oggetto della transazione e la Phenix-Works doveva restituirli alla ricorrente in virtù della clausola litigiosa.

c) Il Limpens ritiene che la volontà effettiva delle parti prevalga sulla loro dichiarazione ed è del parere a questo proposito che la ricorrente abbia alienato soltanto una parte del bidone rendendo la Phenix-Works comproprietaria della cosa temporaneamente consegnata, senza però che una delle parti contraenti potesse arrogarsi un diritto di proprietà esclusiva su una parte del bidone, in quanto ancora indeterminata. Per analogia col secondo comma dell'articolo 573 del Codice civile belga, si titiene che fino a quando la separazione non ha avuto luogo (nella fattispecie il taglio delle lamiere grezze), il proprietario delle future lamiere e il proprietario dei futuri scarti sono comproprietari del bidone che riunisce provvisoriamente i due elementi in un tutto unico. Il carattere esclusivo del diritto di proprietà non osterebbe alla possibilità che diverse persone abbiano simultaneamente il diritto di godere e di disporre di un unico bene. Nelle intenzioni delle parti, tale unione doveva terminare con la suddivisione del bidone, che ha un semplice effetto dichiarativo. Ogni parte deve considerarsi come proprietaria pro quota dal momento in cui è stata posta in essere la comunione. La ricorrente non può dunque aver acquistato delle cadute che sono sempre state di sua proprietà.

La *ricorrente* sottolinea la divergenza delle conclusioni che si traggono da queste tre teorie, malgrado esse siano motivate diversamente l'una dall'altra.

Circa l'argomento relativo all'atteggiamento dell'autorità fiscale belga, essa afferma che l'imposizione fiscale si basa su concetti di diritto e non può scaturire da mere considerazioni di opportunità come pretenderebbe la convenuta. La ricorrente critica la decisione impugnata per aver ravvisato nella riserva di proprietà elementi di un contratto di compravendita, come la fissazione di una quantità, di un prezzo e di un termine di consegna. La determinazione convenzionale preventiva tra le parti della quantità di scarti per tonnellata di bidoni sarebbe conforme alla prassi commerciale : la quantità di scarti per tonnellata

non è stata fissata arbitrariamente, ma in base all'esperienza. È proprio per questo che la cifra forfettaria è mutata nel tempo. Un metodo analogo esisterebbe anche in caso di lavorazione per conto terzi. Anche se fosse provato — e l'onere incombe alla convenuta — che il rottame restituito dalla Phenix-Works proveniva da bidoni di fonte diversa dai bidoni forniti dalla ricorrente, tale sostituzione si giustificherebbe con la fungibilità del rottame proveniente dalle trasformazioni effettuate dalla Phenix-Works. La determinazione di un valore per le cadute che la Phenix-Works doveva restituire non rappresenterebbe l'indicazione di un prezzo, poiché il suo unico scopo era quello di dimostrare il sistema di calcolo del prezzo convenuto per l'oggetto della vendita. Infine, la determinazione di un termine di consegna non è necessariamente connessa ad un acquisto, ma sussiste dal momento in cui sorge l'obbligazione di consegnare o di restituire.

Sui tre pareri prodotti dalla ricorrente, la *convenuta* osserva :

a) La tesi fondata sulla teoria dell'accessione non è applicabile alla fattispecie. I frutti della cosa appartengono al proprietario, non in virtù dei principi dell'accessione, ma in virtù dello stesso esercizio dell'attributo dello « jus fruendi » che fa parte della nozione di proprietà. Nella fattispecie, il taglio scinde una cosa appartenente ad un unico proprietario. Non havvi quindi accessione, che suppone l'unione di due cose appartenenti a due diversi proprietari. Il principio è stato affermato anche dal prof. Renard, autore del secondo parere.

b) A proposito del secondo parere la convenuta, pur riconoscendo che in diritto civile l'autonomia della volontà conserva un certo raggio d'azione che permette l'organizzazione della proprietà su accordo delle parti, afferma che l'autore del parere giunge ad attribuire alla ricorrente un intento che essa non poteva avere. La lavorazione da parte della Phenix-Works dell'oggetto della compravendita, lungi dall'avvenire nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi, risponde alla prerogativa di « usus » e di « abusus » che essa ha esercitato nella sua qualità di proprietaria avente causa. Il tenore dell'atto introduttivo mostra del resto che la ricorrente non ha mai sostenuto di non aver venduto i suoi bidoni usciti dai suoi stabilimenti.

In subordine, la convenuta osserva che l'indagine per l'accertamento dell'asserita volontà delle parti, che l'autore del parere si è proposto, si fonda sugli articoli 1156 e 1157 del Codice Civile belga. Il ricorso ai criteri interpretativi contenuto nelle disposizioni non sarebbe giustificato nell'ambito del regime comunitario della perequazione del rottame. In questa sede la preminenza dev'essere riservata ad altri criteri, come l'interpretazione della nozione di rottame d'acquisto nel senso più favorevole all'estensione dell'imponibile, nonché la preferenza all'assoggettamento in caso di dubbio.

c) La convenuta osserva innanzitutto che l'idea su cui si fonda il terzo parere (comproprietà dei bidoni e delle parti matematiche dei loro elementi considerate sotto il profilo del risultato della loro trasformazione in lamiere o in scarti di lamiera) è formalmente respinta dalla ricorrente, che esclude ogni comproprietà presente e passata sui bidoni. L'articolo 573 del Codice civile belga, su cui si fonda tale teoria, non sarebbe applicabile nella fattispecie poiché in questo caso, contrariamente a quanto contempla la norma, non havvi mescolanza di più materie, ma vendita di una sola, il bidone, oggetto unico, scevro di componenti, d'altronde in conformità con il parere degli autori del primo e del secondo parere prodotti dalla ricorrente.

Contro l'argomento tratto dall'atteggiamento dell'amministrazione fiscale belga, la convenuta opera una netta distinzione tra potere discrezionale e arbitrio, affermando che tra i testi di legge e la loro applicazione esiste un margine d'azione riservato all'amministrazione. Si tratterebbe di un potere esercitato in forma di tolleranza regolata e limitata, in base a criteri oggettivi, fissati secondo l'opportunità determinata dall'amministrazione. Le esigenze cui rispondono gli atti dell'autorità fiscale belga non devono assolutamente essere assimilati a quelli che corrispondono agli scopi propri del consorzio di perequazione del rottame importato instaurato dall'Alta Autorità.

Opponendosi all'opinione della ricorrente, che esclude per la fattispecie nozioni giuridiche tipicamente comunitarie, visto che il solo diritto nazionale è in grado di fornire criteri adatti a risolvere il problema dell'imponibilità del rottame litigioso, la convenuta rileva che la decisione impugnata dichiara nella motivazione che l'uso del termine « proprietà » è insufficiente a trasformare il rottame di cui trattasi in risorse proprie dell'impresa. Il criterio essenziale da salvaguardare nel funzionamento del consorzio di perequazione del rottame è la solidarietà delle imprese consumatrici. Sotto questo aspetto, il consumo di rottame diventa l'elemento determinante dell'imposizione. Secondo la giurisprudenza della Corte (causa 19-61) la nozione di rottame d'acquisto non comprende quindi solo il rottame acquistato dalla ditta consumatrice mediante veri e propri contratti di vendita. La giurisprudenza afferma che i trasferimenti di rottame tra imprese sono gravati come tali essendo superfluo accertare se, sotto il profilo del diritto civile applicabile, essi sono conseguenza di un contratto tipico di compravendita. La Corte si è talvolta richiamata a criteri di diritto civile, e specie alla nozione di proprietà, solo in considerazione di particolari fattispecie.

D'altro canto, onde evitare discriminazioni tra imprese, è necessario richiamarsi a principi generali e non ai vari diritti nazionali. Inoltre, i principi devono conciliarsi con le esigenze tipiche del consorzio istituito con la regolamentazione comunitaria.

Applicando tali criteri alla fattispecie, la convenuta afferma che, anche nell'ipotesi che fosse provata, la circostanza che il rottame litigioso non abbia costituito oggetto di alienazione, non sarebbe determinante. Infatti le cadute controverse non sono state prodotte dalla ricorrente, ma da una terza impresa, come frutto dell'attività produttiva di quest'ultima. In queste condizioni, il trasferimento del rottame all'impresa non produttrice è sufficiente a giustificare il gravame. L'applicazione di tale criterio si giustifica ammettendo che il riconoscimento di un valore determinante a disposizioni grazie alle quali le imprese soggette a perequazione potrebbero liberamente sottrarsi ai loro vincoli, corrisponderebbe a compromettere e contraddire gli stessi principi del consorzio.

Prescindendo dall'accertare se il trasferimento costituisca una vera vendita, ai sensi del diritto civile nazionale, la convenuta rileva il subordine che il trasferimento di cui trattasi, nel quale si fissano quantità, prezzo e luogo della consegna, presenta analogie con un tipico contratto di compravendita.

2) Sul mezzo tratto dalle condizioni generali di vendita della ricorrente

La *ricorrente* espone che l'articolo 7 delle sue condizioni generali di vendita sanciva una riserva di proprietà sull'intero bidone fino al pagamento effettivo integrale. Durante tutto il periodo litigioso — e, in caso di contestazione, la ricorrente si offre di provarlo — le fatture sono sempre state pagate quando i bidoni erano già stati trasformati. Quindi al momento in cui gli scarti sono stati prodotti, la ricorrente era proprietaria degli interi bidoni, trasformati poi in lamiere e scarti.

La *convenuta* assume che l'argomento sarebbe in contrasto con quello invocato a sostegno del mezzo tratto dalla validità della clausola di riserva di proprietà sugli scarti. D'altro canto, le disposizioni dell'articolo 7 delle condizioni generali di vendita avrebbero effetto retroattivo. Con il pagamento del prezzo il bene entrerebbe definitivamente a far parte del patrimonio dell'acquirente; la tesi della ricorrente sarebbe quindi infondata.

La *ricorrente* replica che, pagando il prezzo pattuito dopo la produzione delle lamiere e degli scarti litigiosi, la Phenix-Works è divenuta proprietaria soltanto delle lamiere, ma non delle cadute che rimanevano convenzionalmente proprietà della ricorrente. Quindi mai i bidoni sarebbero stati oggetto di due diritti distinti o di comproprietà. Gli argomenti della ricorrente non sarebbero contraddittori : quello relativo alla riserva di proprietà della cosa venduta fino al momento del pagamento ha d'altronde un semplice valore subordinato per l'ipotesi in cui si rivelasse fondata la tesi della convenuta circa l'impossibilità di costituire un diritto di proprietà separata sugli scarti futuri. Anche se

fosse fondata, questa tesi sarebbe inapplicabile alla fattispecie, poiché al momento del taglio sia le lamiere che gli scarti erano proprietà della ricorrente, non essendo ancora stato effettuato il pagamento della cosa venduta.

La Cassazione belga ha ammesso che il pagamento del prezzo non possa costituire condizione sospensiva al sorgere del contratto, ma piuttosto un *termine* riguardante il trasferimento della proprietà, e come tale non retroattivo. D'altro canto, al momento del pagamento i bidoni non esistevano più per effetto della trasformazione in lamiere e scarti, il che scalzerebbe definitivamente la teoria della retroattività.

La *convenuta* insiste ancora sulla contraddizione già rilevata tra la tesi della comproprietà e l'argomento fondato su detta clausola, che non sarebbe nemmeno conciliabile con la teoria dell'accessione : « conservando la proprietà dei bidoni fino alla produzione del rottame, la ricorrente non poteva quindi fondarsi su una rinuncia da parte della Phenix-Works ad un diritto sulla stessa materia che origina le cadute, diritto che quest'ultima non avrebbe acquistato prima della venuta in essere degli scarti ».

3) Sul mezzo relativo al principio di non discriminazione

A giudizio della *ricorrente*, la decisione impugnata fa erroneamente riferimento al principio di non discriminazione onde giustificare il disconoscimento della riserva di proprietà. La situazione di fatto e di diritto nel caso specifico sarebbe del tutto diversa da quella esaminata dalla Corte nelle cause 17 e 20-61. Si tratta infatti nel nostro caso di una prassi costante invalsa dal 1947, e dunque non introdotta allo scopo di influenzare l'imponibile di perequazione. Inoltre, il quantitativo di rottame costituente oggetto della riserva di proprietà è sempre stato esattamente determinato. In terzo luogo, non vi sarebbero mai stati movimenti né di fondi né di scritture contabili allorché gli scarti della laminazione venivano resi. Si fa infine riferimento all'articolo delle condizioni generali di vendita della ricorrente.

La *convenuta* ritiene che i tre primi argomenti non abbiano alcuna influenza sulla natura giuridica dell'operazione in esame. Richiamandosi alla motivazione della decisione impugnata, la convenuta sottolinea ancora una volta l'impossibilità di attribuire alle clausole litigiose la portata che gli interessati intenderebbero loro conferire nell'ambito del diritto comunitario. Tali convenzioni conferirebbero alle imprese di alcuni paesi la facoltà di applicare il diritto comunitario in materia, il che contrasterebbe con i principi fondamentali della perequazione, vale a dire la non discriminazione e la solidarietà di tutte le imprese consumatrici di rottame.

La *ricorrente* obietta che se fosse scopo del consorzio di perequazione il sostituire nuove nozioni comunitarie, particolari

al settore della perequazione, al diritto civile belga, spetterebbe alla convenuta legiferare in merito od almeno far impiego di concetti autonomi che prescindono dai diritti interni che normalmente disciplinano la materia. Ciò non è avvenuto, in quanto la nozione di rottame d'acquisto si richiama alle norme di diritto civile che reggono il trasferimento di proprietà mediante compravendita. Un'eventuale discriminazione sarebbe in questo caso imputabile unicamente all'imprevidenza dell'Alta Autorità. Le considerazioni della convenuta possono avere valore « de lege ferenda », ma, tenuto conto delle regole attualmente applicabili, esse striderebbero sia con le norme comunitarie, sia con il diritto civile belga.

Si pone quindi la questione relativa all'atteggiamento preso dalla convenuta nell'ipotesi in cui la ricorrente, dopo aver fatto trasformare i bidoni in lamiere dalla Phenix-Works, le avesse venduto queste ultime.

B — Sull'azione di risarcimento per faute de service

La domanda, presentata dalla *ricorrente* in subordine, si fonda sul fatto che l'Alta Autorità sarebbe venuta meno agli obblighi che le impone l'articolo 5 del Trattato, là dove esso prescrive di guidare e facilitare l'azione degli interessati e della ricorrente in particolare. In assenza di tale inerzia, la ricorrente avrebbe potuto ad esempio o far trasformare i bidoni mediante contratti di lavorazione per conto terzi, oppure rinunciare alla riserva di proprietà sulle cadute modificando il prezzo di vendita, oppure pagando ratealmente i contributi fruendo delle facilitazioni e dei vantaggi che erano connessi a questo sistema.

Il risarcimento si estende anche alla somma che l'Alta Autorità reclama a titolo di interessi per una mora imputabile ad una carenza da parte sua.

La *convenuta* nega innanzitutto ogni obbligo dell'Alta Autorità nella fattispecie, almeno nel senso asserito dalla ricorrente. La faute de service è condizionata al fatto che il servizio competente dell'Alta Autorità abbia indotto in errore la ricorrente, il che è escluso dai fatti. Già nel novembre 1957 la convenuta aveva avanzato riserve sul regime delle cadute litigiose; la lettera dell'Alta Autorità all'Ufficio comune dei consumatori di rottame — pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 1º febbraio 1958 — definiva molto rigidamente la nozione di risorse proprie, il che avrebbe potuto far concludere alla ricorrente che le cadute litigiose non sarebbero state esonerate dal contributo perequativo. Il secondo controllo presso gli stabilimenti della ricorrente originò nuovi rilievi circa il rottame proveniente dalla Phenix-Works. Inoltre, nel febbraio 1962 l'Alta Autorità volle prendere visione dei contratti stipulati per la resa degli scarti litigiosi. L'esame si

è concluso — come prova una lettera del 4 aprile 1963 — con la considerazione che le clausole controverse non possono avere l'effetto che la ricorrente attribuisce loro. L'Alta Autorità non sarebbe quindi mai rimasta inattiva ed in ogni circostanza non sarebbe venuta meno agli obblighi che le impone il Trattato.

In via strettamente subordinata la convenuta nega la sussistenza del danno. Tenuto conto del diverso contenuto giuridico del contratto di lavorazione per conto terzie di quello di compravendita, comprendente o meno clausole di riserva di proprietà, la convenuta esclude l'intercambiabilità dei contratti. La differenza giuridica tra i due contratti si rispecchia altresì sul piano economico : basta pensare ai rischi che implica il contratto di laminazione per conto terzi rispetto ad un contratto di vendita.

La stima del pregiudizio allegato, che si asserisce equivalente all'importo del contributo, sarebbe errata, poiché è impossibile determinare esattamente gli eventuali vantaggi e svantaggi di un contratto di laminazione per conto di terzi.

Circa la prospettiva della ricorrente di rinunciare alla proprietà delle cadute e modificare i prezzi di vendita, la convenuta rileva che il prezzo è normalmente il risultato dell'equazione domanda-offerta ed inoltre, nella fattispecie, i prezzi applicati dalla ricorrente erano prezzi di listino oppure quotazioni risultanti dalla media di altri listini relativi al mercato delle lamiere laminate. È dunque quasi inimmaginabile che la Phenix-Works avrebbe accettato di corrispondere prezzi superiori a quelli di listino piegandosi ad una prassi per di più contraria all'articolo 60 del Trattato. Circa la possibilità di versare ratealmente i contributi alla loro scadenza, la convenuta osserva che la ricorrente avrebbe al massimo potuto domandare un compenso parziale per l'onere del pagamento cumulativo, ma non l'intero ammontare del contributo. Inoltre la ricorrente ha conservato indebitamente per anni gli importi, il che rappresenta un vantaggio non trascurabile.

La *ricorrente* replica che al momento del controllo, nel gennaio 1957, l'80 % del rottame litigioso era già consegnato e il 6 novembre 1957, data in cui l'Alta Autorità scrisse la sua lettera, si era raggiunto il 96 %. Ciò premesso, è difficilmente immaginabile come la ricorrente sarebbe ancora stata in grado di seguire un'altra via. Inoltre, quando la *Gazzetta ufficiale* del 1º febbraio 1958 riportò la circolare, il periodo controverso era già terminato.

Anche l'obiezione relativa alla domanda e all'offerta non sarebbe pertinente, poiché la ricorrente poteva limitarsi a fatturare il prezzo totale dei bidoni, che era un prezzo di listino, senza defalcare il valore del rottame.

La *convenuta* ribatte che il controllo effettuato negli stabilimenti della ricorrente non costituisce affatto un atto dovuto

dell'Alta Autorità, e men che meno dovuto a rigida scadenza, giacché trattasi di una semplice facoltà concessa nell'interesse dell'istituzione.

Circa l'argomento tratto dalla possibilità di aumentare i prezzi dei bidoni nelle forniture alla Phenix-Works, la convenuta produce una tabella comparativa dei prezzi fatturati dalla ricorrente e dei prezzi di listino applicati a quel tempo dalla società Cockerill Ougrée. Dal raffronto essa conclude che era impossibile applicare aumenti corrispondenti all'onere perequativo, pena la perdita dell'affare con la Phenix-Works.

La fatturazione dei bidoni a prezzo pieno — vale a dire senza defalcare il valore delle cadute litigiose — non avrebbe arrecato vantaggio alla ricorrente, poiché l'acquisto di una corrispondente quantità di rottame l'avrebbe automaticamente assoggettata all'onere perequativo.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con lettera del cancelliere in data 4 ottobre 1965, la ricorrente è stata invitata a provare che le sue condizioni generali di vendita — ed in particolare l'articolo 7 — venivano applicate nei rapporti con la Phenix-Works.

La ricorrente ha ottemperato all'invito prima dell'apertura della fase orale.

Con ordinanza 11 ottobre 1965, la Corte ha riunito la presente causa alla causa 3-65 (società Espérance-Longdoz contro Alta Autorità) ai fini della fase orale.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza 19 ottobre 1965.

L'avvocato generale ha concluso per la reiezione del ricorso nell'udienza del 4 novembre 1965.

IN DIRITTO

A — Sull'azione di annullamento

La ricorrente assume che il rottame litigioso non è rottame d'acquisto secondo la nozione datane dalle decisioni generali, ma risorse proprie, e che quindi esso è esente dagli oneri di perequazione.

L'assunto si fonda sulla tesi che la ricorrente avrebbe ininterrottamente conservato il diritto di proprietà su detto rottame in virtù della riserva apposta ai contratti di compravendita stipulati con la Phenix-Works, nonché dell'articolo 7 delle sue condi-

zioni generali di vendita. Detto rottame sarebbe stato quindi assoggettato erroneamente agli oneri perequativi mediante la decisione impugnata.

Le decisioni generali che disciplinano la materia hanno costituito, nell'interesse di tutte le imprese della Comunità, un consorzio destinato a consentire loro un approvvigionamento regolare di rottame a condizioni di prezzo uniformi, indipendentemente dallo stato membro di appartenenza e dall'origine di detto rottame. Tali decisioni, che mirano a ripartire fra le imprese l'onere finanziario di un vantaggio di cui tutte possono fruire, hanno quindi assoggettato all'onere di perequazione la totalità del rottame consumato dalle imprese della Comunità ad eccezione delle risorse proprie. La portata dell'esonero può essere determinata solo nell'ambito del sistema in cui essa deve operare ed alla luce dei principi fondamentali su cui esso si fonda.

L'obbligo di contribuire agli oneri perequativi costituisce la regola, mentre l'esenzione ne è l'eccezione; quindi l'interpretazione nel secondo caso dev'essere restrittiva e non deve contraddire la finalità, i principi fondamentali e le esigenze del funzionamento del consorzio di perequazione, in particolare il principio della solidarietà tra gli interessati, tenuti a contribuire in ragione del rispettivo consumo, e l'esigenza dell'applicazione uniforme dei principi del consorzio a tutti i contribuenti.

Allegando un asserito diritto di proprietà goduto ininterrottamente sul rottame litigioso e invocando la considerazione riservata a questo elemento in alcuni casi precedenti, la ricorrente dimentica che la nozione di « risorse proprie » si deve ricavare anche dall'analisi dell'operazione di produzione del rottame, analisi resa necessaria dallo spirito e dalle finalità del sistema di perequazione. Erra dunque la ricorrente nel ritenere che per l'applicazione della deroga sia sufficiente la prova di non aver mai trasferito la proprietà del rottame. Nel suo atteggiamento al ricorrente dimentica che in casi precedenti è stato invero definito rottame d'acquisto quello proveniente da un trasferimento di proprietà, ma ciò non significa che la mancanza di trasferimento sia motivo sufficiente per l'esenzione dagli oneri perequativi.

Infatti, l'individuazione del titolare del diritto di proprietà sul rottame litigioso, pur rimanendo un problema importante, non potrebbe essere di per sé determinante nell'ambito del sistema di perequazione. Le finalità di detto sistema richiedono che venga considerato il ciclo produttivo che ha dato origine al rottame litigioso.

Non è ammissibile alcun esonero dagli oneri perequativi di natura tale da aumentare sostanzialmente, altrimenti che attraverso una variazione dei rendimenti le differenze tra i costi di produzione e da provocare così un sensibile squilibrio nelle condizioni di concorrenza tra le imprese. Ciò non avviene

se un'impresa reinserisce nel suo ciclo produttivo gli scarti ottenuti nella produzione o nella trasformazione dei suoi prodotti, sia direttamente che da terzi per conto suo. Questa riutilizzazione costituisce infatti una misura di economia interna che favorisce l'aumento della produttività. L'esonero del rottame così utilizzato non falsa la concorrenza sul mercato. Per contro, ogni esenzione ottenuta non già grazie all'organizzazione della propria produzione bensì mediante vincoli contrattuali con altre imprese, è incompatibile con detto sistema; il rottame costituente « risorse proprie » non è dunque necessariamente definito in base alla nozione di proprietà, ma è soprattutto quello realmente prodotto mediante attività autonoma, frutto del proprio lavoro.

Il rottame litigioso non deriva quindi da una separazione del prodotto semilavorato operata di conserva (pro quota) dalla ricorrente e dalla Phenix-Works, ma costituisce una conseguenza della fabbricazione di lamiere operata dalla società Phenix-Works che lavorava per conto proprio e a proprio rischio. Inoltre il rottame trasferito dalla Phenix-Works alla ricorrente ha costituito oggetto di una stima — al momento della vendita dei bidoni — di cui si è tenuto conto nel fissare il prezzo di vendita di questi ultimi. Il valore così attribuito al rottame è inferiore al valore del corrispondente quantitativo di bidoni. Questa differenza di valore tra bidoni venduti e rottame recuperato conferma che questo non costituisce semplicemente un'aliquota riservata dei bidoni venduti, ma è stato trattato come un prodotto diverso.

Quindi il consumo di rottame della ricorrente non può venire considerato come riutilizzo di risorse proprie da parte dell'impresa produttrice.

Stando così le cose, il rottame di cui trattasi dev'essere assoggettato agli oneri perequativi, data l'irrilevanza a questo proposito dei rapporti di diritto privato invocati nella fattispecie dalla ricorrente. L'elemento determinante non consiste perciò, come afferma la ricorrente, nel semplice trasferimento materiale del rottame, ma nell'immissione di questo nel ciclo produttivo di un'impresa che è rimasta estranea al procedimento produttivo che ha dato origine al rottame stesso. Il mezzo è pertanto infondato.

Da quanto precede si desume che il richiamo al principio di non discriminazione fatto nella motivazione della decisione impugnata è pertinente. Quindi nemmeno il mezzo che la ricorrente deduce in proposito risulta fondato.

B — Sull'azione di risarcimento

La *ricorrente* assume di aver subito un pregiudizio per non essere stata tempestivamente avvertita circa l'imponibilità del rottame di cui trattasi. Tale carenza della convenuta rappresenterebbe una violazione dell'articolo 5 del Trattato e quindi una faute de service.

La ricorrente sostiene che il pregiudizio deriverebbe dal non aver potuto beneficiare dell'esonero dai contributi perequativi ricorrendo al sistema della lavorazione per conto terzi.

Non è provato che questo sistema sarebbe stato conforme agli interessi della ricorrente e della Phenix-Works non meno della vendita. Infatti il contratto di lavorazione per conto terzi viene stipulato per far fronte a determinate esigenze e comporta una nozione di rischio nettamente diversa da quella che caratterizza il contratto di vendita, impiegato nel caso specifico. In queste condizioni è impossibile accertare, non solo quali rapporti si sarebbero stabiliti fra le due imprese, ma anche se il sistema di lavorazione per conto terzi, visto che non corrispondeva più alle effettive necessità della ricorrente, avrebbe potuto continuare ad essere impiegato da quest'ultima onde ottenere l'esonero dai contributi perequativi. Inoltre la ricorrente non può far valere che il comportamento della convenuta non le avrebbe permesso di far ricorso ad uno stratagemma giuridico onde esimersi da oneri che le incombono in virtù del principio della solidarietà tra consumatori di rottame.

Nemmeno è provato che la ricorrente, rinunciando alla clausola della riserva di proprietà sul rottame controverso, avrebbe potuto ottenere per i bidoni condizioni più favorevoli di quelle effettivamente praticate.

Non è infine dimostrato che l'impossibilità di soddisfare ratealmente il debito perequativo abbia costituito un pregiudizio reale.

La sussistenza di un pregiudizio non è stata quindi provata. Ciò posto, dev'essere disattesa la domanda di risarcimento senza che si debba indagare sulla sussistenza di una faute de service.

C — Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La ricorrente è rimasta soccombente e vanno poste a suo carico le spese del giudizio.

Visti gli atti di causa,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le parti nelle loro difese orali,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare gli articoli 5, 33, 40 e 53,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 15 dicembre 1965.

Hammes Delvaux Strauß
Donner Trabucchi Lecourt Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 dicembre 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer

(vedasi causa 3-65)